

**REGOLAMENTO**

**PER LA TASSA SULL'OCCUPAZIONE**

**DEI SUOLI E DELLE AREE PUBBLICHE**

(Deliberazione di C.C. n. 7 del 13 marzo 1995 coordinato con le modifiche di cui alle deliberazioni C.C.  
n. 20 del 30.11.2001 - n. 12 del 11.04.2003 – n. 21 del 23.05.2005)

## INDICE

- Art. 1 - Finalità e contenuto del regolamento**
- Art. 2 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione**
- Art. 3 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazioni**
- Art. 4 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.**
- Art. 5 - Concessione e/o autorizzazione**
- Art. 6 - Occupazioni d'urgenza**
- Art. 7 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione**
- Art. 8 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione**
- Art. 9 - Revoca della concessione e/o autorizzazione**
- Art. 10 - Obblighi del concessionario**
- Art. 11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazione abusive**
- Art. 12 - Costruzione gallerie sotterranee**
- Art. 13 - Classificazione del comune**
- Art. 14 - Suddivisione del territorio in categorie**
- Art. 15 - Soggetti passivi**
- Art. 16 - Durata dell'occupazione**
- Art. 17 - Criterio di applicazione della tassa**
- Art. 18 - Misura dello spazio occupato**
- Art. 19 - Passi carrabili**
- Art. 20 - Autovetture per trasporto pubblico**
- Art. 21 - Distributori di carburanti**
- Art. 22 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi**
- Art. 23 - Occupazione temporanee**
- Art. 24 - Occupazioni sottosuolo e soprassuolo**
- Art. 25 - Maggiorazioni della tassa**
- Art. 26 - Riduzioni della tassa**
- Art. 27 - Passi- carrabili – Affrancazioni dalla tassa**
- Art. 28 - Riduzione tassa temporanea**
- Art. 29 - Esenzione dalla tassa**
- Art. 30 - Esclusione della tassa**
- Art. 31 - Sanzioni**
- Art. 32 - Denuncia e riscossione della tassa**
- Art. 33 - Rimborsi**
- Art. 34 - Ruoli coattivi**
- Art. 35 - Vigilanza**
- Art. 36 - Entrata in vigore**

**Art. 1**  
**Finalità e contenuto del regolamento**

1. Le norme contenute nel presente Regolamento disciplinano, secondo la potestà e con i limiti di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 a riguardo delle forme di gestione del servizio ed ai fini delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, l'applicazione della le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nell'ambito territoriale del Comune di Roseto Capo Spulico.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nel D.Lgs. 507/93.

**Art. 2**  
**Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione**

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

**Art. 3**  
**Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazioni**

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro **15** giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno **15** giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

**Art. 4**  
**Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.**

1. Coloro che esercitano che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di teli attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

#### **Art. 5**

##### **Concessione e/o autorizzazione**

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate; la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il comune non assuma alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 3 del presente Regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno **15** giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati , impalcature, ponti, ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità , senza oneri nei confronti dei concessionari.

#### **Art. 6**

##### **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciata a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale con apposita nota che potrà essere trasmessa anche via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In ogni caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

#### **Art. 7**

##### **Rinnovo della concessione e/o autorizzazione**

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, possono richiedere il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta , per le occupazioni temporanee, almeno **15** giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

#### **Art.8**

#### **Decadenza della concessione e/o autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
  - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
  - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazioni dei suoli;
  - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
  - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
  - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

#### **Art. 9**

#### **Revoca della concessione e/o autorizzazione**

1. la concessione e/o autorizzazione di occupazione del suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma1).
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

#### **Art. 10**

#### **Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la concessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei componenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

**Art. 11**  
**Rimozione dei materiali relativi ad occupazione abusive**

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

**Art. 12**  
**Costruzione gallerie sotterranee**

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D. Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D. Lgs. N. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al **50** per cento (1) delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

**Capo II**

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D. Lgs. N. 566 del 28 dicembre 1993.

**Art. 13**  
**Classificazione del comune**

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla **V** classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

**Art. 14**  
**Suddivisione del territorio in categorie**

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto D. Lgs507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in **3** categorie come da elenco allegato di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con modalità stabilite dal predetto art. 42.

**Art.15**  
**Soggetti passivi**

1. Ai sensi dell'art39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispetto territorio.

**Art. 16**  
**Durata dell'occupazione**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabili, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

**Art. 17**  
**Criterio di applicazione della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le infrazioni inferiori al metro quadro o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle tre categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre pubbliche.
5. Alle attività economiche e produttive del centro Storico sarà concesso un Bonus di mq. 20 esenti dal pagamento della tassa qualora il richiedente si faccia carico della cura del verde adiacente o di quello che dovesse essere individuato dagli Uffici competenti al rilascio. Tali concessioni saranno subordinate a ragioni di sicurezza stradale e/o di ordine pubblico.

**Art. 18**  
**Misura dello spazio occupato**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni soprassuolo, purchè aggettanti almeno – centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo, viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

**Art. 19**  
**Passi carrabili**

1. Si considera passo carrabile, ai sensi dell'art. 44 comma 4, quella modificazione che deve essere praticata ai marciapiedi od alla pavimentazione stradale oppure area privata gravata da servitù di pubblico passaggio onde permettere e facilitare l'accesso con i veicoli ad una proprietà privata.
2. Ai sensi dell'art. 44, comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro "convenzionale".

3. Nel caso in cui no esista marciapiede e l'accesso avviene a raso rispetto al filo stradale senza opere visibili che denotino occupazioni di superficie è consentito, in conformità e con la procedura e modalità previste dall'art. 44, comma 8, del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq. 10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di 1.00 mt. tra la carreggiata stradale e il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di particolare attività.

#### **Art. 20**

##### **Autovetture per trasporto pubblico**

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò desinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce de detti spazi.

#### **Art. 21**

##### **Distributori di carburanti**

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione dl suolo con chiosco che insiste su una superficie non superiore mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

#### **Art. 22**

##### **Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi**

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

#### **Art. 23**

##### **Occupazione temporanee**

Criteri e misure di riferimento:

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

- a) fino a 12 ore: riduzione del 50 per cento;
  - b) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
3. Per le occupazioni temporanee si applica:
  - a) fino a 14 giorni tariffa intera;
  - b) oltre i 14 giorni e fino ai 30 giorni il 50;
  - c) oltre i 30 giorni il 50 per cento di riduzione.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

#### **Art. 24**

### **Occupazioni sottosuolo e soprassuolo**

Casi particolari:

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1 e 47, comma 1 per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2- bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, e dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

#### **Art. 25**

### **Maggiorazioni della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento se in prima categoria, del 50 per cento se in seconda, del 50 per cento se in terza categoria.
3. Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò desinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 30 per cento per aree o spazi in prima categoria; maggiorata del 30 per cento se in seconda categoria; ed a tariffa normale se in terza categoria.

#### **Art. 26**

### **Riduzioni della tassa**

1. In ordine a quanto disposto dal D. Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
  - 1) Ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superficie eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è così ridotta:

- a) Per i primi 200 mq eccedenti, del 10 per cento;
- b) Per le superfici eccedenti i 1.200 mq e fino a 1.500 mq, del 10 per cento;
- c) Per le superfici eccedenti i 1.500 mq., del 10 per cento.
- 2) Ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50 per cento.
- 3) Ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
- 4) Ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
- 5) Ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2 dell'art. 7 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per le eventuale maggiore superficie eccedenti i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.
- 6) Ai sensi dell'art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi successivo terzo comma dell'art. 31 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq, qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.
- 7) Ai sensi del comma 9 dell'art.44, la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincolo di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- 8) Ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 30 per cento.

### **Art. 27**

#### **Passi- carrabili – Affrancazioni dalla tassa**

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso , ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili , possono tenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

### **Art. 28**

#### **Riduzione tassa temporanea**

1. Ai sensi dell'art. 45:
  - a) comma 2/c. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50 per cento;
  - b) comma 3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate , la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
  - c) comma 5. Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto,
  - d) comma 5 ed art. 42, comma 5. Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte

- dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superficie sono calcolate in ragione del 50 per cento fino 100 mq., dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- e) comma 7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento ;
  - f) comma 8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante a tariffa ridotta del 50 per cento;
  - g) Comma 6 bis (1). Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50% in terza categoria, e tariffe ordinarie se prima categoria.

## **Art. 29**

### **Esenzione dalla tassa**

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. L. 15 novembre 1993, n. 507:
  - a) Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni , Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengono indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
  - c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate,
  - d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
  - f) Le occupazione di aree cimiteriali;
  - g) Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali;
  - a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti,
  - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civile e religiose. La collocazione di luminari natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;
  - c) occupazione di pronto intervento con ponti, scale pali di sostegno per i piccoli lavori di occupazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora,
  - d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
  - e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata no superiore alle 6 ore.

**Art. 30**  
**Esclusione della tassa**

1. Ai sensi dell'art.38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabili, alle occupazioni permanenti di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di essa non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.
3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quanto siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
4. Sono escluse dalla tassa le aree di pertinenza alle strutture che saranno realizzate sulle aree pubbliche individuate con delibera C.C. n. 21 del 30.12.2015, alle quali sarà applicato il solo canone concessorio.

**Art. 31**  
**Sanzioni**

1. Soprattasse
  - a) Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/1993.
  - b) Per l'omessa, la tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
  - c) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuto una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa dovuta.
  - d) Per la tardiva presentazione delle denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
  - e) Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.
2. Pene pecuniarie:
  - a) Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 150.000.
  - b) la determinazione dei e demandata ad apposito ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.
  - c) La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere emotivamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

**Art. 32**  
**Denuncia e riscossione della tassa**

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti passivi della tassa, devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa

corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Per le occupazioni di cui all'articolo 46 del D.Lgs. 507/1993, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento al Comune.
5. Per le occupazioni temporanee il pagamento della tassa è disposto mediante versamento nelle mani degli agenti riscuotitori a mezzo di appositi bollettari, o mediante in c/c postale.
6. Gli ambulanti del mercato giornaliero e/o settimanale possono effettuare il versamento dell'imposta in due rate semestrali anticipate, con scadenza 31 gennaio e 30 giugno.
7. La tassa, se d'importo superiore a € duecentosessanta, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.
8. Le somme liquidate per imposta, sanzioni, addizionali ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse coattivamente con le modalità previste dal regolamento generale sulle entrate, salvo che non sia stato emesso provvedimento di sospensione.
9. In caso di ricevimento di avviso di accertamento di importo complessivo superiore a Euro 258,23, il contribuente, accettando la pretesa tributaria, può richiedere al Comune il pagamento dilazionato dello stesso dietro presentazione della ricevuta dell'importo richiesto per sanzioni e interessi. Il recupero del tributo evaso avviene mediante pagamento dello stesso in non più di otto rate trimestrali maggiorate dell'importo degli interessi calcolati secondo il saggio legale.
10. Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della seconda rata non adempiuta.
11. Rimane in ogni caso salvo quanto disposto dall'articolo 24, commi 2 e 3, del D.Lgs. 472/1997 circa la possibilità per il Comune di applicare eccezionalmente la rateizzazione dell'importo indicato nell'avviso di accertamento ai contribuenti in condizioni economiche disagiate.
12. Fermo restando l'obbligo di autoliquidazione del tributo da parte del soggetto passivo, il Comune, al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di versamento, invia, anche a mezzo posta ordinaria, al domicilio del contribuente avviso di scadenza contenente gli estremi relativi alla verifica del tributo richiesto (ubicazione dell'occupazione, tariffa applicata, mq tassati) secondo quanto rilevabile dalle denunce presentate dal contribuente e/o dagli accertamenti d'ufficio, nonché i bollettini di conto corrente postale precompilati.

13. Il bollettino sopra indicato è utilizzabile anche per il pagamento delle violazioni accertate o liquidate d'ufficio e per i pagamenti in ravvedimento operoso.
14. Rimane comunque possibile versare quanto dovuto sul conto corrente postale del Comune utilizzando gli appositi moduli di conto corrente postale approvati con decreto ministeriale.

**Art. 33**  
**Rimborsi**

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

**Art. 34**  
**Ruoli coattivi**

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

**Art. 35**  
**Vigilanza**

1. La vigilanza sulla gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è esercitata dagli organi e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Art. 36**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento deliberativo che lo approva ed è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
2. Il presente regolamento sarà pubblicizzato mediante affissione all'albo pretorio comunale e sul sito del Comune.

Allegato A

**Modifiche al regolamento per la tassa sull'occupazione dei suoli e delle aree pubbliche.**

## Prospetto ripartizione aree

(D.L. 15.11.1993 n. 507)

1	Strade e piazze al di fuori del Centro Storico principale e secondario per come delimitato nel P.R.G. vigente. Frazione Marina: Via Lungomare – Via Nazionale – P.zza Napoli Viale Magna Grecia – Viale Olimpia – Via Campania – P.zza Eraclea – P.zza Olimpia
2	Tutte le zone non incluse nella 1° categoria
3	Centro Storico principale e secondario per come delimitato nel P.R.G. vigente. Zone al di fuori del perimetro urbano